



Provincia Regionale di Palermo

UFFICIO DI GABINETTO

Ufficio Stampa e Comunicazione

XV edizione di “ PROVINCIA IN FESTA”

CAPITOLATO D’ONERI

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

C.U.P. D79E12000810009

C.I.G Z8C0633D67

ART. 1
Oggetto e descrizione dei servizi

Il presente capitolato disciplina le modalità di svolgimento del servizio comunicazione e informazione per la promozione della XV edizione di “ Provincia in festa “.

Il servizio dovrà assicurare l'espletamento delle seguenti azioni:

- **Ideazione e progettazione grafica dell'immagine della XV edizione di “ Provincia in Festa “**
- **Adattamenti grafici ed esecutivi di stampa per le diverse declinazioni dell'immagine nel materiale promo- pubblicitario e negli allestimenti**
- **Ideazione e pianificazione campagna pubblicitaria sulla scorta delle risorse finanziarie che verranno destinate dall'Amministrazione**
- **Realizzazione e gestione sito web con n. 2 operatori per la durata dell'appalto di cui all'art. 2 del presente capitolato d'oneri**
- **Ufficio Stampa con n. 1 giornalista professionista con esperienza quinquennale per la durata dell'appalto di cui all'art. 2 del presente capitolato d'oneri**
- **Realizzazione allestimenti con stampa digitale per sede Palazzo Comitini e per presentazione evento (n. 12 bandiere bifacciali in pvc cm 1,60 x4,00 con supporti per alloggiamento e n. 12 banner monofacciali in pvc cm.100x200).**

ART. 2
Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è prevista dal 11.09.2012 al 31.12.2012.

Si precisa che la prima manifestazione prevista in calendario direttamente organizzata dall'Ente è fissata per il 14 settembre 2012 (Cerimonia consegna Benemerienze civiche).

ART. 3
Importo posto a base d'asta

L'importo a base d'asta per l'espletamento del servizio è di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)

L'importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto.

ART. 4
Procedura di Gara ed aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del d.lgs. n.163/2006 come recepiti dalla l.r. n. 12/11.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Capitolato speciale potranno essere al Responsabile Unico di Procedimento Dott.ssa Daniela Pecoraro tel. +39 091 6628195 e-mail comunicaprovincia@gmail.com

ART. 5

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale, costituiti da imprese singole o raggruppate o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006, e, in particolare, dagli articoli 38, co. 4 e 5, 39 e 47 dello stesso.

I raggruppamenti potranno essere già costituiti o potranno costituirsi dopo l'aggiudicazione della gara a condizione che, contestualmente all'offerta, siano dichiarati la mandataria capogruppo e le imprese mandanti, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse e l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti raggruppati, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata.

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Per tutto quanto non stabilito nel presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 6 Offerta Tecnica

L'offerta tecnica debitamente sottoscritta deve essere così strutturata:

A)- **Relazione tecnica** (formato A4, font carattere 12, interlinea 1,5 - max 10 pagine) recante la descrizione della strategia creativa adottata a cui dovrà essere allegato il bozzetto grafico dell'immagine proposta della XV edizione di " Provincia in Festa ", in formato A3 recante il logo istituzionale dell'Ente, del Credito Siciliano, nonché degli altri loghi richiesti dal D.D.G n.1667/ Tur del 23.07.2012 del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana in considerazione dell'inserimento della manifestazione nel "Calendario Ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico";

B) **Scheda descrittiva** delle caratteristiche del Sito internet che dovrà rispondere ai principi di usabilità e accessibilità, essere fornito di un data base di immagini e relativo layout per la visualizzazione, avere una struttura dinamica che permetta la creazione e l'inserimento di sezioni dedicate ai singoli eventi, registrare le statistiche di accesso, prevedere forme di interazione con gli utenti (commenti,...) e un numero sufficiente di layout in grado di soddisfare le esigenze comunicative dell'amministrazione.

C) **Scheda proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi** (formato A4, font carattere 12, interlinea 1,5 - max 6 pagine) descrittiva delle modalità migliorative e/o aggiuntive , sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, che si intendono apportare ai servizi richiesti rispetto alle caratteristiche minime indicate nel presente capitolato;

D) **Scheda Gruppo di lavoro** (formato A4, font carattere 12, interlinea 1,5 - max 10 pagine) descrittiva dell'organizzazione dei servizi proposti con l'indicazione delle professionalità componenti il gruppo di lavoro che verrà impiegato per l'espletamento delle attività con specificazione delle qualità tecniche e professionali.

L'offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento all'offerta economica.

ART. 7 Criteri di aggiudicazione

Si procederà all'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 c.1 del d. lgs. n.163/06 su un massimo di 100 punti secondo gli elementi di valutazione come di seguito specificati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| A) Offerta tecnica | max 70 punti |
| B) Offerta economica | max 30 punti |
| Punteggio complessivo | max 100 |

Relativamente all'offerta tecnica, la Commissione di Valutazione, nominata dalla Provincia Regionale di Palermo, attribuirà il punteggio in base ai seguenti sub elementi:

- A) Qualità complessiva dell'idea progettuale proposta in termini di originalità ed efficacia (punto A dell'articolo 9) :

max punti 25

Per originalità dell'idea progettuale si intende la capacità della stessa di definire attraverso il sistema grafico visivo proposto un'identità esclusiva ed identificativa della manifestazione. (max 10/25)

Per efficacia dell'idea progettuale si intende la capacità del sistema grafico proposto di trasmettere al target di riferimento (cittadini e turisti) l'identità culturale del territorio provinciale. (max 15/25)

- B) Efficacia comunicativa del sito internet

max punti 15

- C) Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi rispetto alle caratteristiche di base richieste dal presente capitolato (punto B dell'articolo 9) :

max punti 15

Proposte migliorative (max punti 10)

Servizi aggiuntivi (max punti 5)

- D) qualità e quantità delle professionalità coinvolte (punto D dell'articolo 9) :

max punti 15

Relativamente all'offerta economica verrà determinato un punteggio in proporzione al rapporto tra il ribasso proposto ed il ribasso del miglior offerente secondo la seguente formula:

$$a) = \frac{Po \times 30}{Pi}$$

Dove a) : punteggio da attribuire all'impresa concorrente

Pi : migliore offerta in termini percentuali di ribasso

Po: offerta dell'Impresa concorrente in termini percentuali di ribasso

Ai fini delle offerte anormalmente basse l'Amministrazione si avvarrà degli artt. 86 comma 2, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento.

ART. 8 Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 9

Forma del contratto

Il contratto verrà stipulato con la forma di scrittura privata e verrà registrato soltanto in caso d'uso dalla parte che intende avvalersene.

ART. 10

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 11

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto che, in relazione alla particolare urgenza, sarà effettuato al momento della sottoscrizione della scrittura privata.

ART. 12

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 13

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 14

Attestazione di regolare esecuzione

Il direttore dell'esecuzione redige l'attestazione di regolare esecuzione non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 15

Inadempimenti e penali

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà a detrarre una penali in misura giornaliera pari al 1 % dell'importo contrattuale netto.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 16

Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempimenti che comportino l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 17

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

ART. 18

Modalità di pagamento

Fatte salve eventuali e diverse specificazioni contenute nel contratto di appalto, i pagamenti saranno effettuati dall'Ufficio Stampa e Comunicazione previa attestazione della regolare esecuzione del servizio, e dietro presentazione di fattura fiscalmente in regola recante l'indicazione del CUP/CIG.

Il pagamento dei corrispettivi in ogni caso resta subordinato all'acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva, conformemente a quanto previsto dall'art.52 della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.

ART.19

Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena di nullità, sia la cessione totale o parziale del contratto che il subappalto.

ART.20

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che

risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto secondo i tempi e le esigenze dell'Amministrazione, e a non fare uso, né direttamente né indirettamente, per conto proprio o di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza .

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà rendere noto all'Amministrazione il nominativo del referente che si occuperà di tutti gli aspetti del servizio oggetto dell'appalto

ART. 21

Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Palermo.

ART. 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici .

ART. 23

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante .

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare.